



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE IV CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Maria Cultrera ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 9/2023 P.U. (ristrutturazione dei debiti), promosso

DA

Cancila Roberta, nata a Palermo il [REDACTED]
[REDACTED] rappresentata e difesa dall'Avv. Antonina Alerio
(LRANNN81C53G273A), ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Palermo,
Via Mariano Stabile n. 139

OGGETTO: ristrutturazione dei debiti del consumatore

Letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex artt. 67 e ss. CCII* depositata da **Cancila Roberta** in data 19 gennaio 2023;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali del debitore – da presumersi coincidente con la residenza – si trova a Palermo;

rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;

letta la relazione del professionista nominato dall'OCC, avv. Ettore Volpe, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII;



considerato che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento del proponente;

osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, non risultando che il ricorrente sia stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che lo stesso abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

rilevato che, con decreto del 25 gennaio 2023, si sono disposti: a) la pubblicazione della proposta e del decreto medesimo (eliminati i dati sensibili), a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, sul sito www.tribunale.palermo.it; b) la comunicazione della proposta e del decreto, sempre a cura del professionista, a tutti i creditori, avvisando questi ultimi della facoltà di presentare osservazioni entro il termine di venti giorni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista; c) il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore ad eccezione della procedura esecutiva immobiliare RGES 113/2022, già promossa dalla Banca popolare Sant'Angelo (di cui viene prevista la prosecuzione nella proposta di ristrutturazione dei debiti), nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;

dato atto che, con nota depositata il 22 febbraio 2023, il professionista ha documentato di aver provveduto agli adempimenti sopra indicati e ha rappresentato che nessuna osservazione è stata trasmessa dai creditori nel termine assegnato (che era venuto a scadenza in data 21 febbraio 2023, tenuto conto che l'ultima comunicazione è stata eseguita in data 1.02.2023 nei confronti del cessionario del credito di Banca Popolare Sant'Angelo, LUZZATTI POP NPLs 2022 S.r.l., nonché alla procuratrice di quest'ultima, FIRE s.p.a.);

rilevato che la ricorrente presenta una situazione debitoria pari ad € 178.306,10, di cui € 130.493,59 nei confronti della creditrice ipotecaria, Banca Popolare Sant'Angelo, meglio descritta nella tabella a pagina 7 del ricorso introduttivo, a cui deve aggiungersi il debito nei confronti dell'OCC;

premesso che il piano proposto ha un contenuto parzialmente liquidatorio, poiché prevede la prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare RGES 113/2022, promossa dalla Banca popolare Sant'Angelo e pendente dinanzi il Tribunale di Palermo, avente ad oggetto l'immobile sito [REDACTED]



rilevato che - come chiarito con nota depositata dall'OCC in data 7 aprile 2023 - le operazioni di liquidazione proseguono, per ragioni di economicità, in sede esecutiva; la prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare è strettamente funzionale al soddisfacimento del creditore ipotecario procedente e/o del cessionario del credito, per cui il ricavato della vendita sarà riconosciuto - al netto delle spese della procedura esecutiva - al suddetto creditore, e si svolgerà sotto il controllo dell'OCC, che dovrà comunque riferire al giudice ai sensi dell'art. 71 CCII, mediante costituzione nella procedura esecutiva; e il piano potrà ritenersi eseguito solo una volta terminata la procedura esecutiva, con la soddisfazione del creditore ipotecario;

tenuto conto delle spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare - analiticamente indicate alla pagina 7 e 8 del ricorso introduttivo- il reddito mensile posto a disposizione per il pagamento dei debiti è pari ad € 160,28;

rilevato che la proposta prevede - oltre quanto sopra precisato in ordine alla prosecuzione della procedura esecutiva - il seguente piano di pagamenti rateali:

- il pagamento integrale del compenso dell'OCC, pari ad Euro 1.923,33, comprensivo di IVA, da corrispondere in n. rate 12 mensili, dalla n. 1 alla n. 12, da euro 160,28.

- il pagamento integrale del debito nei confronti di AdE Riscossione per euro 361,10 da pagarsi in n. 13 rate a partire dalla rata n 13 di cui le prime dodici da euro 28,89 ed una in corrispondenza della rata 25 compresa da euro 14,63;

- il pagamento integrale del debito nei confronti della Regione - Sicilia Assessorato Economia e Finanze per complessivi euro 716,45 da pagarsi in n. 13 rate a partire dalla rata n 13 di cui le prime dodici da euro 57,29 ed una in corrispondenza della rata 25 compresa da euro 29,00;

- il pagamento integrale del debito nei confronti di Agenzia delle Entrate per euro 926,75 da pagarsi in n. 13 rate a partire dalla rata n 13 di cui le prime dodici da euro 74,10 ed una in corrispondenza della rata 25 compresa da euro 37,51;

- pagamento del debito nei confronti del [REDACTED] per complessivi euro 190,65 da pagarsi in n. 4 rate a partire di cui la prima in corrispondenza della rata n 25 da euro 35,80 cui seguiranno n. 2 rate da euro 72,51 ed una in corrispondenza della rata 28 compresa da euro 9,83;

- il pagamento del debito nei confronti di Banca Popolare Sant'Angelo relativamente al mutuo ipotecario per complessivi euro 2.000,00 (**oltre il ricavato della vendita del bene in sede esecutiva**) pagarsi in n. 61 rate di cui la prima in corrispondenza della rata n.28 da euro 28,85 cui seguiranno 59 rate da euro 33,37 ed un'ultima rata da euro 2,40;



- pagamento del debito nei confronti di Banca Popolare Sant' Angelo, per l'apertura di credito in conto corrente per complessivi euro 230,77 da pagarsi in n. 4 rate a partire dalla rata n 25 di cui la prima da euro 43,34 cui seguiranno n. 2 rate da euro 87,77 ed una in corrispondenza della rata 28 compresa da euro 11,89;

- pagamento del debito nei confronti di Findomestic Banca per tutte le posizioni per complessivi euro 7.606,46 da pagarsi in n. 61 rate fi cui la prima in corrispondenza della rata n. 28 da euro 109,71 cu seguiranno 59 rate da euro 126,91 ed una la sessantunesima di euro 9,00;

considerato che la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale del debitore, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;

ritenuto che, a mente dell'art. 67, comma 3, c.c., è ammissibile la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivante da finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione;

rilevato che non sono giunte da parte di alcun creditore osservazioni o contestazioni sulla convenienza del piano;

considerato, nondimeno, che appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame, per i creditori privilegiati, rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. art. 67, comma 4, CCII);

ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato;

P.Q.M.

Visti gli artt. 67-71 CCII;

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Cancila Roberta, nata

[REDACTED]

DISPONE

che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

DISPONE

che l'OCC, avv. Ettore Volpe, vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;

DISPONE

che il professionista:



- a) provveda all'accantonamento del compenso pattuito in suo favore con il debitore, tenuto conto che l'art. 71 comma 4 dispone che "il giudice procede alla liquidazione del compenso all'OCC, una volta verificato se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore e ne autorizza il pagamento";
- b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
- c) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
- d) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;

DISPONE

che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito www.tribunale.palermo.it e provveda a comunicarla ai creditori;

DISPONE

la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;

INIBISCE

a Cancila Roberta, [REDACTED], residente a Palermo [REDACTED], la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;

DISPONE

sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore ad eccezione della procedura esecutiva immobiliare RGES 113/2022, già promossa dalla Banca popolare Sant'Angelo (di cui viene prevista la prosecuzione nella proposta di ristrutturazione dei debiti omologata), nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;

PONE

le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e all'OCC, avv. Ettore Volpe.

Palermo, 12 aprile 2023



IL GIUDICE
Maria Cultrera

*Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal **Giudice Maria Cultrera**, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.*

